



**ASSI**  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)

**UNIRE**  
*gente e cavalli*

**DETERMINAZIONE N. 680 DEL 1° AGOSTO 2011**

**AREA GALOPPO CAMBIO DI QUALIFICA DA ALLIEVO FANTINO A FANTINO SIG.RA PILUZZA ANDREANA**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;

**VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

**VISTI** l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario Generale, nonché l'art. 49 del Regolamento delle corse dell' incorporato Ente Jockey Club Italiano;

**VISTO** l'art. 49 del regolamento delle corse dell'incorporato Ente Jockey Club Italiano;

**VISTA** la domanda pervenuta all'Area Galoppo dalla Sig.ra Piluzza Andreana, tesa ad ottenere il cambio di qualifica da allievo fantino a fantino;

**CONSIDERATO** che, la richiedente, non ha partecipato in carriera ad alcuna corsa, si ritiene di dover subordinare il passaggio di qualifica al superamento di una prova teorico pratica;

**VISTA** la documentazione prodotta dall'interessata conforme a quanto previsto dall'art. 49 del predetto Regolamento delle corse;

**DETERMINA**

Di ammettere all'esame teorico-pratico, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Jockey Club Italiano, la Sig.ra Piluzza Andreana, ai fini della concessione del passaggio di qualifica da allievo fantino a fantino.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare la suindicata concessione nel caso in cui risultino iscrizioni sul certificato dei carichi pendenti della Procura, sul certificato generale del casellario giudiziale e sul certificato della Prefettura competente, richiesti dall'Ente.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta